

506

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario	BAZZO	Presidente
Dott. Clotilde	PARISE	Consigliere
Dott. Lisa	MICOCHERO	Consigliere est.

SENT. N.	506/15
DEP. MINUTA	12/02/15
N.	1350 RG
DEPOSITATA	26 FEB. 2015
N.	608
N.	502
OGGETTO	LESIONS PERSONNES

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.  
1350 del Ruolo Generale dell'anno 2012

TRA

██████████, (C.F. ██████████) e ██████████,

(C.F. ██████████),

rappresentati e difesi dall'Avv.to PINELLO GIORGIO e  
dall'Avv.to MION FRANCESCO (MNIFNC36E12G224X) PIAZZA  
PETRARCA 8/B PADOVA; e con domicilio eletto in SAN  
POLO 3080/L VENEZIA

PARTI APPELLANTI

CONTRO

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].  
[REDACTED],

rappresentati e difesi dall'Avv.to BRUNO DONATO e dall'Avv.to CHIARATO UGO ROBERTO (CHRGBR53M15H620M) VIA CAVOUR, 10 45100 ROVIGO; e con domicilio eletto in RIVIERA XX SETTEMBRE 38/5 VENEZIA MESTRE

PARTI APPELLATE

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 44/2011 del Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria

**CONCLUSIONI**

Per parte appellante:

Accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno in base al proprio titolo, al risarcimento in favore dell'appellante delle voci di danno richieste in narrativa, nella misura di cui alle conclusioni di primo grado, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con interessi e rivalutazione. Spese rifuse.

Per parte appellata



Respingersi l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Spese rifuse

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted], [redacted] e [redacted] evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, [redacted], [redacted] e [redacted]. esponendo che in data 6.9.2001, verso le ore 18.45, nel comune di Porto Viro, [redacted] stava percorrendo via Pavese alla guida del proprio ciclomotore, di proprietà di [redacted]; che, giunta all'intersezione con via Murazze e completata la manovra di immissione a sinistra, era stata travolta dall'autovettura condotta da [redacted] [redacted], che procedeva ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi; che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi interamente al [redacted]. Ciò premesso, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si costituivano i convenuti contestando le pretese attoree e la dinamica del sinistro.

Con sentenza n. 44/11, il Giudice, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore di [REDACTED] di 41.241,90 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi.

Il Giudice di primo grado in particolare riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere nella misura del 30% al [REDACTED] e, per il resto, alla danneggiata; provvedeva poi alla liquidazione del danno sulla base degli esiti della CTU.

Avverso detta sentenza proponevano appello avanti a questa Corte [REDACTED] e [REDACTED], anche quali eredi di [REDACTED], censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto sussistente a carico di [REDACTED] un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro in quanto essa spettava, in via esclusiva, al [REDACTED] che aveva tenuto una velocità eccessiva rispetto al limite ivi presente e, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi. Con ulteriore motivo di gravame si dolevano poi della mancata applicazione delle tabelle di Milano e chiedevano pertanto di riliquidare anche il danno

*Handwritten signature*



subito dalla danneggiata e dai genitori. Censurava infine anche la liquidazione delle spese di lite.

Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte tratteneva poi la causa in decisione all'esito dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

L'appello proposto in punto responsabilità è in parte fondato e va pertanto accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Risulta infatti acclarato che il sinistro si sia verificato principalmente a causa della manovra compiuta da **[REDACTED]**, la quale effettuava una manovra di svolta a sinistra immettendosi su via Murazze senza concedere la dovuta precedenza all'automobile che sopraggiungeva, ponendosi come ostacolo nella traiettoria seguita dal **[REDACTED]**. Tuttavia anche quest'ultimo, con la propria condotta, ha dato un apporto causale al verificarsi dell'incidente, tenendo una velocità eccessiva che gli ha impedito di fermarsi o comunque di porre in essere una manovra eversiva tale da impedire l'impatto. Va

*24*



infatti evidenziato che il ~~.....~~ sopraggiungeva lungo una strada rettilinea con piena visibilità dell'incrocio con via Pavese, per cui poteva scorgere l'approssimarsi del ciclomotore. Ove egli, accortosi del ciclomotore, avesse rallentato o comunque tenuto una velocità più moderata avrebbe potuto frenare o, tenendosi sulla destra, permettere alla ciclomotorista di completare la manovra.

Ora il CTU, sulla base degli esiti del sinistro, ha potuto determinare, in via prudenziale, la velocità tenuta dal ~~.....~~, superiore al limite presente in loco, in circa 70 km/h e tale conclusione è supportata anche dalla circostanza riportata nel rapporto secondo cui l'autovettura era stata trovata con la quinta marcia inserita, che presuppone almeno un andatura pari a quella indicata dal consulente. Tale velocità, in ogni caso, non era comunque adeguata allo stato dei luoghi, in considerazione del fatto che l'automobilista stava per approssimarsi ad un incrocio in cui aveva veduto sopraggiungere un motociclo in prossimità della strada laterale a destra.



In tema di circolazione stradale infatti, il codice della strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass. 15928/06).

Va quindi riconosciuto un concorso di responsabilità anche del [REDACTED] per non aver tenuto una velocità adeguata. Tuttavia l'apporto causale dato dalla condotta della [REDACTED] deve essere più correttamente individuato nella percentuale del 60%, in quanto, pur essendo sicuramente maggiore l'apporto causale dato dalla sua condotta, che, non rispettando l'obbligo di precedenza, ha dato origine al sinistro,





solido a carico degli appellati, stante la loro prevalente soccombenza. Esse, per il primo grado, vanno determinate come da tassazione del Tribunale in considerazione della corretta liquidazione operata dal giudice di primo grado, in base allo scaglione pari al valore del *decisum*. Le spese di CTU vanno del pari poste a carico solidale degli appellati, con condanna a rifondere agli appellanti quanto eventualmente versato a tale titolo.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (già [REDACTED]), così decide:

- In parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza n. 44/11 del Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, condanna in solido i convenuti a versare alle appellanti il diverso importo di 168.322,53 euro, fermo il resto;



- Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite delle appellanti che liquida, per il primo, come da tassazione del Tribunale, e, per il presente, in 4.400,00 euro per compensi, oltre 710,00 euro per esborsi, rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
- Pone definitivamente a carico solidale degli appellati le spese di CTU, con condanna a rifondere alle appellanti quanto eventualmente versato a tale titolo.

Così deciso in Venezia il 21 gennaio 2015

Il consigliere est.

Il Presidente

Lisa Micochero

Mario Bazzo

*Lisa Micochero*

*Mario Bazzo*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Greco

*Carla Greco*

DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi ..... 26 FEB. 2015

*Carla Greco*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

26 FEB 2015



IL CANCELLIERE

Dott.ssa Carla Greco

*Carla Greco*